

Prot. n. 2748

Vicenza, 07 MAR. 2017

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 07 MARZO 2017

**OGGETTO: Servizio di consulenza necessario alla redazione ed implementazione di un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL)
CIG: Z8D1DB50D7**

Determina a contrarre e affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016

PREMESSO che con l'introduzione dell'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, avvenuto con la legge 123 del 3 agosto 2007, è stato stabilito il principio della responsabilità amministrativa delle società e degli enti anche per le ipotesi di lesioni personali colpose e di omicidio colposo avvenuto in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

PREMESSO che in tale contesto si inserisce l'articolo 30 del D.Lgs. 81/08, il quale prevede che l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione, alle condizioni previste dalla legge, ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica di cui al decreto legislativo 231/2001; in tale articolo si specifica anche che i modelli di organizzazione aziendale conformi alle linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti dell'articolo stesso;

PREMESSO che in considerazione di quanto sopra, nel corso del 2011 è stata prediposta una prima bozza di modello di gestione da parte di Sicureco Veneto, ma purtroppo per una serie di problemi organizzativi lo stesso non ha trovato una concreta applicazione alla realtà aziendale;

PRECISATO che il SGSL (sistema gestione sicurezza e salute sul lavoro) definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti;

PRECISATO che il SGSL opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, per mezzo di un processo dinamico;

PRECISATO che i contenuti delle fasi possono essere più o meno complessi e le sequenze esemplificative e generalmente applicabili delle fasi sono:

- stabilire una politica della salute e sicurezza sul lavoro, che definisca gli impegni generali per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- identificare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili;

- identificare tutti i pericoli e valutare i relativi rischi per tutti i lavoratori, compresi i casi particolari (associati con i processi, le attività operative ed organizzative (comprese le interazioni fra gli addetti), le sostanze e i preparati pericolosi, ecc.);
- identificare gli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad es. i lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi ed i visitatori occasionali);
- fissare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali definiti nella politica;
- elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi e responsabilità ed assegnando le necessarie risorse;
- stabilire le modalità più appropriate in termini di procedure e prassi per gestire i programmi;
- sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione per assicurarsi che il sistema funzioni;
- avviare le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- effettuare un periodico riesame per valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della salute e sicurezza nonché per valutarne l'adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà aziendale che ai cambiamenti interni/esterni modificando, se necessario, politica ed obiettivi della salute e sicurezza, tenendo conto dell'impegno al miglioramento continuo;

RICHIAMATI:

- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;

VISTA l'offerta economica pervenuta da parte del Geom. Gianluca Miozzi di Sicureco Veneto srl, ns prot. n. 2674 in data 06.03.2017, che quantifica nella somma di Euro 1.900,00 oltre iva, il corrispettivo per i servizi di consulenza necessari alla redazione ed implementazione di un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), conforme alle linee guida UNI-INAIL, in modo che l'azienda abbia efficacia esimente in relazione alle contestazioni che dovessero riguardare la stessa per i casi di infortunio sul lavoro con conseguenze gravi o letali per l'infortunato;

EVIDENZIATO che tale lavoro si coordinerà con il modello 231/01 in corso di predisposizione in Azienda al fine di attuare quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08;

RITENUTA particolarmente vantaggiosa l'offerta sia dal punto di vista economico che in relazione ai tempi proposti dal Consulente che garantiscono coerenza con la predisposizione del modello organizzativo 231/01;

SENTITO il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento del contratto di fornitura di cui al presente atto è il geom. Stefano Masuello di Vi.abilità SpA;

DETERMINA

1) **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il "Servizio di consulenza necessario alla redazione ed implementazione di un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL)" (CIG: Z8D1DB50D7) alla società Sicureco Veneto srl, come da offerta ns prot. n. 2674 in data 06.03.2017, per l'importo complessivo di euro 1.900,00 oltre gli oneri fiscali;

2) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento del contratto di servizio di cui al presente atto è il geom. Stefano Masuello di Vi.abilità SpA.

Vicenza, li 07/03//2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TECNICO – OPERATIVO
Dott. Ing. Fabio Zeni

